

DELIBERAZIONE 12 APRILE 2012
141/2012/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI 2000-2001, RELATIVI ALLA TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA A CARICO DELLE IMPRESE AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A. E AEM GESTIONI S.R.L. DI CREMONA, AZIENDA ENERGETICA S.P.A. - ETSCHWERKE AG DI BOLZANO, HERA S.P.A. DI BOLZANO, IREN S.P.A. DI TORINO SOCIETÀ AVENTE CAUSA DA AEM TORINO S.P.A. E AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A., IN OTTEMPERANZA ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO N. 8780/09, 8779/09, 8711/09, 278/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 aprile 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n. 45/90 (di seguito: provvedimento CIP 45/90);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99 (di seguito: deliberazione 205/99);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 139/00 (di seguito: deliberazione 139/00);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 123/00;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2004, n. 91/04 (di seguito: deliberazione 91/04);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2005, n. 40/05 (di seguito: deliberazione 40/05);
- le decisioni del Consiglio di Stato n. 8780/09, 8779/09, 8711/09, 278/10;
- le note prot. Autorità n. 34340/10, 34342/10, 34345/10 e 34347/10, rispettivamente delle imprese Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG di Bolzano, Azienda Energetica Municipale S.p.A. ed AEM Gestioni S.r.l. di Cremona, Hera S.p.A di

Bologna., Iren S.p.A. di Torino società avente causa da AEM Torino S.p.A. ed AEM Torino Distribuzione S.p.A.(di seguito: imprese distributrici);

- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 75/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 75/11);
- la lettera della Direzione Tariffe dell'Autorità del 6 settembre 2011, prot. 22791 (di seguito: lettera del 6 settembre 2011);
- le comunicazioni delle imprese di distribuzione, in risposta alla predetta lettera della Direzione Tariffe dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4 della deliberazione 205/99 fissava corrispettivi dovuti dalle imprese distributrici alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: GRTN), articolati per fasce orarie, per il trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato sulla rete di trasmissione nazionale, applicati alla quantità netta di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale;
- i corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia erano stati dimensionati in base ai costi afferenti la medesima rete ed ai volumi di energia elettrica prelevati da tutti i clienti finali connessi alla rete di trasmissione nazionale ed alle reti di distribuzione;
- riscontrata la possibilità che in alcuni punti di consegna tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione potessero non essere installati i complessi di misura, atti ad effettuare la misurazione dell'energia per fasce orarie, l'Autorità con la deliberazione 139/00, ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'effettivo stato dei misuratori al fine di adottare le misure necessarie per la corretta applicazione della deliberazione 205/99;
- nelle more delle predette attività conoscitive, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle imprese di distribuzione che, ai fini della fatturazione in acconto, per l'anno 2000 e per il primo semestre 2001, i corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia destinata al mercato vincolato dovessero considerare anche l'energia elettrica eventualmente prodotta da impianti nella disponibilità delle imprese distributrici o di imprese produttrici facenti parte dello stesso gruppo societario, direttamente connessi alle reti di distribuzione della stessa impresa e destinata al mercato vincolato della medesima impresa distributtrice; tale criterio è stato confermato con la deliberazione 40/05, adottata dall'Autorità in esito a un procedimento avviato (con la deliberazione dell'Autorità 91/04), anche in seguito al contenzioso formatosi sulla predetta comunicazione;
- tale comunicazione, infatti, nonché la citata deliberazione 40/05, sono state impugnate dalle imprese distributrici; l'articolato contenzioso che ne è seguito, si è concluso con le decisioni del Consiglio di Stato nn. 8780/09, 8779/09, 8711/09 e 278/10, le quali hanno confermato che l'Autorità, nel riesercizio del proprio potere in sede di ottemperanza, "dovrà tener conto della impossibilità di includere l'energia autoprodotta e dalle distributrici destinata al mercato vincolato nel computo in questione";
- con la deliberazione ARG/elt 75/11, l'Autorità ha pertanto avviato un procedimento per l'individuazione di una metodologia di calcolo, finalizzata all'individuazione

dei costi, relativi al trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato sulla rete di trasmissione nazionale per le predette imprese distributrici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la metodologia di calcolo che l'Autorità è tenuta a definire in ottemperanza alle citate decisioni del Consiglio di Stato, è funzionale alla corretta applicazione dei corrispettivi di trasmissione dell'energia destinata al mercato vincolato, di cui alla deliberazione 205/99 e alla conseguente regolazione delle partite economiche relative ai rapporti tra le imprese distributrici e il GRTN, nella cui posizione si è sostituita – per effetto delle medesime decisioni - la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
- nell'ambito del procedimento, avviato con deliberazione ARG/elt 75/11, gli Uffici dell'Autorità, con lettera del 6 settembre 2011, hanno chiesto informazioni alle imprese distributrici, invitandole anche a formulare proposte in merito a un possibile criterio convenzionale da applicare nel caso di indisponibilità dei volumi di energia elettrica ripartiti per fascia;
- dalle informazioni in tal modo acquisite, è emersa la generale indisponibilità di misure di energia elettrica tali da poter univocamente individuare i volumi di energia prelevata dalle reti elettriche sottendenti (di trasmissione e di distribuzione) e destinata al mercato vincolato secondo una ripartizione correlata alle fasce orarie, di cui al provvedimento CIP 45/90, vigenti negli anni 2000 e 2001 (F1, F2, F3, F4);
- con particolare riferimento all'energia prodotta da impianti di produzione, la maggior parte delle predette società hanno dichiarato di aver utilizzato metodologie volte a ripartire, per quanto possibile, le misure dell'energia prodotta sulle predette fasce orarie. Al riguardo, le metodologie proposte risultano diverse e disomogenee;
- solamente la società Hera SpA ha dichiarato di disporre di misure di energia multiorarie, tali da consentire la corretta determinazione, per fascia, delle energie prodotte e prelevate.

RITENUTO:

- di ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato determinando i costi relativi al trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici, per gli anni 2000 e 2001;
- necessario tener conto, nella determinazione della predetta metodologia, di quanto affermato dal TAR Lombardia e dal Consiglio di Stato e cioè di non includere, nella base imponibile dell'energia prelevata dalla rete di trasmissione nazionale, l'energia autoprodotta dalle imprese distributrici e da queste destinata al mercato vincolato.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- nel caso della società Hera SpA e laddove siano disponibili misure di energia multiorarie, essendo la distribuzione per fascia dei prelievi di energia elettrica dai clienti del mercato vincolato negli anni 2000 e 2001 ottenuta dalla differenza delle energie immesse/prelevate misurate per fascia, è possibile individuare

correttamente l'energia per fascia prelevata dalla rete di trasmissione nazionale destinata al mercato vincolato;

- nei casi di indisponibilità delle predette misure, sia necessario selezionare - tra le metodologie proposte - un criterio di distribuzione convenzionale dei prelievi oggettivo e omogeneo, oltre che di agevole implementazione; e che a tal fine, il criterio che risponde al meglio a tali esigenze sia quello di ipotizzare una distribuzione dell'energia annua prelevata e immessa costante nel tempo (caratterizzata da un profilo piatto nelle 24 ore e costante nell'anno), per ciascuna delle fasce orarie allora vigenti

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, recante le modalità per la determinazione, da parte delle imprese distributrici, dei quantitativi di energia elettrica e della loro valorizzazione, destinati ai clienti del mercato vincolato e prelevati dalla rete di trasmissione nazionale da parte delle reti di distribuzione delle medesime società, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato nn.8780/09, 8779/09, 8711/09 e 278/10;
2. di prevedere che, al fine di regolare sulla base dei criteri di cui al punto 1 la corretta applicazione dei corrispettivi di trasmissione e le conseguenti partite economiche, le singole imprese distributrici inviino al GSE le informazioni necessarie alla verifica, da parte di quest'ultimo, della correttezza di quanto determinato ai sensi del predetto punto 1;
3. di notificare il presente provvedimento alle imprese distributrici, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
4. di notificare il presente provvedimento al GSE, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni